



## SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE

A fronte del riaccutizzarsi della situazione emergenziale, che potrebbe perdurare per altri semestri di pratica, si ripropone il problema delle modalità di svolgimento della pratica forense nel pieno rispetto dei criteri fissati dalla normativa legislativa e regolamentare vigente.

Come termine iniziale del periodo emergenziale viene confermato quello del 1.03.2020, come già indicato nella precedente **circolare del 10.04.2020** di questo Consiglio dell'Ordine che, con la presente, viene **modificata ed integrata**.

Viene ribadito che, con decorrenza dall'indicata data, la valutazione dei successivi semestri di pratica verrà effettuata sempre secondo un **criterio equitativo**, in armonia con le raccomandazioni emanate dal C.N.F. con la circolare del 20.03.2020, secondo la quale saranno soprattutto considerati, come non pregiudizievoli ad una positiva valutazione del tirocinio, un numero inferiore delle udienze svolte rispetto a quello ordinariamente richiesto.

Considerato che attualmente le udienze in presenza si stanno parzialmente riducendo in favore di quelle con trattazione scritta o in videoconferenza, al fine di raggiungere il numero di 30 udienze come richiesto dal regolamento della pratica forense, vengono considerate anche quelle partecipate non in presenza, che si svolgono in forma di trattazione scritta oppure in videoconferenza:

1) quanto alla partecipazione alle udienze in forma di trattazione scritta da parte del praticante, si segnala che il C.N.F., con proprio parere del 18.06.2020, ha chiarito che *“pur non trattandosi di udienza in senso tecnico, lo scambio di note per la trattazione dei giudizi comporta comunque un'attività alla quale tirocinante può utilmente partecipare, equiparabile alla redazione del verbale di udienza e pertanto, considerato il periodo emergenziale in corso dove si svolgono udienze in numero estremamente ridotto rispetto all'ordinario, le note di trattazione scritta possono ritenersi valide in alternativa alla partecipazione alle udienze ordinarie”*. In tal caso, il dominus dovrà attestare, in calce alle note scritte e sotto sua personale responsabilità, che il praticante ha partecipato attivamente alla redazione di dette note. Il praticante, ai fini della positiva attestazione della sua partecipazione all'udienza con scambio di note in trattazione scritta, dovrà quindi allegare copia delle note al libretto con la sua partecipazione attiva alla loro redazione, attestata dal dominus;

2) quanto alla partecipazione alle udienze in videoconferenza, resta riconosciuta la sua validità ove la presenza del praticante venga attestata dal magistrato nel verbale d'udienza telematico e quest'ultimo venga allegato al libretto del praticante.

Tenuto conto delle perduranti difficoltà anche solo di accesso agli Uffici giudiziari dettate dalle restrizioni normative anti-COVID e sino a quando le medesime rimarranno in vigore, il praticante è tenuto ad attestare un minimo di 15 udienze, da scegliersi tra quelle in materia civile, penale o amministrativa, da svolgersi secondo una delle tre modalità sopra elencate (in presenza, mediante trattazione scritta oppure in videoconferenza).

Nel caso in cui il praticante non riuscisse a documentare nel semestre di pratica la partecipazione a n. 30 udienze nelle 3 modalità elencate è richiesto di allegare al libretto di pratica:



a) una **dichiarazione** del proprio *dominus* (eventualmente, se diverso, anche dell'avvocato presso il quale ha svolto il tirocinio in materia penale) con la quale si attesti che la partecipazione del praticante ad un numero di udienze inferiore a quello previsto dal Regolamento (ossia le 30 udienze), tuttavia superiori a 15, sia dipeso da **ragioni di oggettiva impossibilità** (*ad es. gravi difficoltà organizzative del dominus conseguenti alle restrizioni anti-COVID*).

b) **almeno 9 (nove) questioni giuridiche (pareri)**, su questioni trattate nello studio di appartenenza, anziché le 5 (cinque) previste dal regolamento vigente **oltre alla relazione approfondita**;

c) un elenco di **almeno 8 (otto) atti processuali o contratti dal medesimo redatti**.

A tal fine si invitano i *domini* ad incentivare la redazione di atti e pareri anche con lo svolgimento della pratica a distanza in regime di **smart working**, ed a sorvegliarne l'esito, al fine di agevolare il proprio tirocinante nella prosecuzione il più possibile regolare del tirocinio in corso.

**I praticanti che, invece, documenteranno la partecipazione a tutte le 30 udienze previste dal Regolamento saranno tenuti ad allegare - come previsto nell'attuale Regolamento per la pratica - n.5 questioni giuridiche esaminate, oltre alla relazione approfondita, ed un elenco di n. 6 atti processuali o contratti dal medesimo redatti.**

Tenuto poi conto del fatto che sino alla fine del mese di gennaio 2021 le udienze avanti il TRGA non verranno tenute in presenza ma solo da remoto, e del fatto che per tali ragioni i praticanti il cui dominus non si occupa di procedimenti amministrativi non possono più frequentare la mattinata al TRGA in sostituzione delle 3 udienze previste dal regolamento di pratica, le stesse possono venire sostituite eccezionalmente, e sino a nuova circolare, con udienze in materia civile o penale.

La valutazione complessiva dei semestri di pratica terrà sempre conto della diligenza del tirocinante nell'applicazione dei citati criteri, ma non sono individuabili a priori modalità di giudizio predeterminate.

**La presente circolare viene pubblicata sul sito internet del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano e si applica ai semestri di pratica iniziati dal giorno seguente alla sua pubblicazione ossia dal 05.12.2020.**

Cordiali saluti

**Avv. RA Dr. Franco BIASI**  
**Presidente – Präsident**

**Avv. RA Dr. Karl PFEIFER**  
**Consigliere Segretario - Kammersekretär**

ID/ib-ar.